



Regione Lombardia

DECRETO N. 19600

Del 04/12/2023

Identificativo Atto n. 1169

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO
RISORSA IDRICA

Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027:
PRESA D'ATTO DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA
NELLA RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2023 E APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO
ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEL FONDO PICCOLI
PROGETTI

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (c.d. "Regolamento Interreg") sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (c.d. "RDC");
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTE:

- la Decisione di esecuzione C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, notificata all'Autorità di Gestione il 6 dicembre 2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2022 n. XI/7715 relativa alla presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea relativamente al Programma di Cooperazione Transfrontaliera (INTERREG VI-A) Italia-Svizzera 2021-2027 e alla contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'Incidenza (VINCA) del medesimo Programma;

DATO ATTO che:

- l'articolo 25 del Regolamento Interreg n. 1059/2021 prevede la possibilità di attivare un Fondo per piccoli progetti – FPP, un'operazione ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 relativa ai progetti su piccola scala;
- sulla base di quanto consentito dalla disposizione di cui al punto precedente, il



Regione Lombardia

Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 approvato con la sopracitata Decisione di esecuzione C(2022)9156 del 5 dicembre 2022, ha stabilito di attivare un Fondo Piccoli Progetti nell'area funzionale in cui opera il Consiglio Interreg Terra Raetica, ossia l'area ricompresa tra le regioni di Imst (Austria), Landeck (Austria), Vinschgau (Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige) e la Regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni), limitatamente alle aree di Programma (Alto Adige-Grigioni), e ha individuato la Comunità Comprensoriale della Val Venosta quale soggetto promotore interessato ad attivare un Fondo per Piccoli Progetti, nell'ambito della Priorità 5 - ISO1.B – “Miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere”, in qualità di “Beneficiario Unico”;

PRESO ATTO delle decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma assunte il 16 novembre 2023, istituito ai sensi dell'articolo 28 del sopracitato Regolamento (UE) 2021/1059 con d.d.S. 27 febbraio 2023, n. 2745, di approvazione:

- della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma che includono il progetto di gestione del Fondo Piccoli Progetti che deve essere presentato da parte del Beneficiario Unico individuato dal Programma nella Comunità Comprensoriale della Val Venosta;
- del calendario di programmazione degli avvisi di finanziamento del Programma, che, con riguardo al Fondo Piccoli Progetti, prevede la finestra di presentazione della proposta progettuale tra dicembre 2023 e gennaio 2024;

DATO ATTO che i suddetti documenti sono pubblicati sul sito internet del Programma, in conformità al RDC soprarichiamato;

VISTI:

- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.), ed in particolare il comma 1 dell'art. 107 che definisce aiuti di Stato gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Detti aiuti sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, fatte salve le compatibilità previste al successivo comma 2 e gli aiuti che possono essere considerati compatibili ai sensi del successivo comma 3;
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);



Regione Lombardia

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERATO che l'operazione da finanziare mediante l'attivazione del Fondo Piccoli Progetti si compone di:

- attività relative alla gestione del fondo, di valore pari al 20% dei costi sostenuti per il finanziamento dei piccoli progetti. Il finanziamento per la gestione del fondo non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, come definito dalla normativa sopraindicata, in quanto non favorisce imprese o produzioni, non falsando o minacciando di falsare la concorrenza, né incidendo sullo scambio tra Stati membri;
- attività di finanziamento di piccoli progetti, fino ad un massimo di 1.600.000,00 euro, tra i quali possono essere ricompresi finanziamenti inquadrabili come aiuti di Stato, per i quali il Beneficiario Unico del Fondo si qualifica come ente concedente ed è soggetto al rispetto degli adempimenti in materia, richiamati nel seguito del presente atto;

RITENUTO, ove i destinatari finali svolgano attività economica di rilievo internazionale, di demandare al Beneficiario Unico di:

- inquadrare le eventuali agevolazioni concesse dal Beneficiario Unico a soggetti terzi (definiti "destinatari") con il finanziamento dei piccoli progetti nell'ambito:
 - del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - ai sensi degli articoli 20 e 20-bis e degli articoli 1-12 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 nel rispetto del regime comunicato in esenzione dall'Autorità di gestione come successivamente indicato;

RITENUTO altresì di

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), relative alle misure di Aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa;
- dare attuazione agli Aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione



Regione Lombardia

favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo al Beneficiario Unico, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- procedere alla registrazione delle misure d'aiuto ai sensi dell'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., demandando al Beneficiario Unico di procedere alla registrazione dei singoli aiuti e relative variazioni, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.M. 115/2017, concessi da parte di quest'ultimo;

CONSIDERATO che la durata della presente misura è prevista al 31/12/2029, è demandato a successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione:

- l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis (considerata la scadenza del Regolamento n. 1407/2013 al 31 dicembre 2023) per modifiche ampliative o restrittive;
- l'approvazione di una proroga della misura d'aiuto attivata ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, nel rispetto degli articoli da 1 a 12, del Regolamento (UE) n. 651/2014 in ottemperanza delle procedure nei confronti della Commissione Europea, considerata la scadenza di detto Regolamento al 31 dicembre 2026;

DATO ATTO che:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che si trovino in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, concordato preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- pertanto, l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo un modello che sarà predisposto dal Beneficiario Unico con il supporto dell'Autorità di Gestione, che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi per le PMI iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del



Regione Lombardia

perimetro di impresa unica;

- attestati di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, concordato preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

SPECIFICATO che, relativamente al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20, nel rispetto degli articoli da 1 a 12:

- sono ammessi i costi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) (a) costi del personale; b) spese d'ufficio e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; e) spese per le apparecchiature; f) spese per infrastrutture e lavori);
- ai sensi del par. 3 l'intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al Regolamento (UE) 1059/2021, che al momento di adozione del presente atto, per il Programma interreg Italia-Svizzera 2021-2027 è pari all'80%;

SPECIFICATE le previsioni di cui all'articolo 20-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), in combinato disposto con gli articoli da 1 a 12, ai sensi del quale gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) 1059/2021 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa per progetto non superi 22.000 EUR e siano soddisfatte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (articoli 1-9);

STABILITO che:

- con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), articoli da 1 a 12 i contributi non saranno concessi ai sensi degli articoli 20 e 20-bis del medesimo Regolamento alle imprese in difficoltà secondo la definizione dell'art. 2 punto 18 dello stesso Regolamento, né erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;
- pertanto, le imprese beneficiarie di aiuti di Stato nell'ambito della misura da attivare secondo il regime di cui al Regolamento (UE) 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo un modello che sarà predisposto dal Beneficiario Unico con il supporto dell'Autorità di



Regione Lombardia

Gestione, che attesti:

- di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- di non essere state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

STABILITO che:

- in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, il Beneficiario Unico potrà concedere l'agevolazione per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- in attuazione delle circolari del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

VISTE:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il Capo III "Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti" e il capo IV "Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti";

RICHIAMATI i seguenti ulteriori adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato, in capo al Beneficiario Unico del Fondo, in qualità di autorità concedente:

- acquisizione delle necessarie dichiarazioni soprarichiamate da parte dei beneficiari;
- registrazione degli aiuti individuali ai sensi dell'articolo 9 del DM 115/2017;



Regione Lombardia

- come previsto dall'articolo 13 del DM 115/2017, verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato in esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014) avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti;
- come previsto dall'articolo 14 del DM 115/2017, verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione degli aiuti "de minimis", che gli stessi non superino la soglia massima di 200.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, nel triennio;
- come previsto dall'articolo 15 del DM 115/2017, acquisizione delle visure Deggendorf per i beneficiari in esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014);
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

VISTO lo schema di lettera d'invito allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A), comprensiva:

- della Scheda descrittiva della modalità di gestione e verifica dei piccoli progetti (allegato A.1);
- del modello di dichiarazione d'impegno che il Beneficiario Unico dovrà utilizzare per la presentazione della proposta progettuale, nella quale sono dettagliati i termini e le condizioni cui è sottoposta la proposta progettuale di Gestione del Fondo Piccoli Progetti (Allegato A.2);
- dello schema di convenzione di finanziamento, nella quale sono precisati gli adempimenti e le responsabilità a carico del Beneficiario Unico (Allegato A.3);

RITENUTO di:

- approvare lo schema di lettera d'invito allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A), comprensiva dei suoi allegati:
 - 1- Scheda descrittiva della modalità di gestione e verifica dei piccoli progetti (allegato A.1);
 - 2 – Schema di dichiarazione di impegno del Beneficiario Unico del Fondo per Piccoli Progetti ex art. 25 Reg. UE 2021/1059 (allegato A.2);
 - 3 – Schema di convenzione di finanziamento (allegato A.3);
- trasmettere tramite posta elettronica certificata la suddetta lettera d'invito alla Comunità Comprensoriale della Val Venosta entro il 10 dicembre 2023, al fine di rispettare le tempistiche definite dal Comitato di Sorveglianza del Programma per il caricamento della proposta progettuale dell'operazione "Gestione del Fondo Piccoli Progetti" da parte del Beneficiario Unico nella finestra di dicembre/gennaio;
- disporre che la proposta progettuale dell'operazione "Gestione del Fondo Piccoli Progetti" in risposta alla lettera d'invito di cui al punto 2 dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema informativo JEMS raggiungibile all'indirizzo <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu> a partire dalle ore



Regione Lombardia

12:00 del giorno 11 dicembre 2023, con termine di presentazione alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024, conformemente alle decisioni del Comitato di Sorveglianza;

DATO ATTO che il presente atto è adottato nel rispetto dei termini procedurali previsti dalle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma;

ATTESTATO altresì che, successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del Programma sul sito internet del Programma e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Svizzera Interreg VI-A 2021-2027;

ACQUISITO il parere del Comitato di valutazione aiuti di Stato ex DGR 5371/21 e DSG 15026/21 nella seduta del 28 novembre 2023;

VISTE:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche e integrazioni “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 (“IX Provvedimento Organizzativo 2023”) che attribuisce a Monica Muci le funzioni di dirigente della Struttura Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella riunione del 16 novembre 2023, di approvazione;



Regione Lombardia

- della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma che includono il progetto di gestione del Fondo Piccoli Progetti che deve essere presentato da parte del Beneficiario Unico individuato dal Programma nella Comunità Comprensoriale della Val Venosta;
 - del calendario di programmazione degli avvisi di finanziamento del Programma, compreso l'invito relativo al Fondo Piccoli Progetti;
3. di approvare lo schema di lettera d'invito allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A), comprensiva della Scheda descrittiva della modalità di gestione e verifica dei piccoli progetti (allegato A.1), del modello di dichiarazione d'impegno che il Beneficiario Unico dovrà utilizzare per la presentazione della proposta progettuale (allegato A.2) e dello schema di convenzione di finanziamento (Allegato A.3);
 4. di trasmettere tramite posta elettronica certificata la suddetta lettera d'invito e i relativi allegati alla Comunità Comprensoriale della Val Venosta entro il 10 dicembre 2023, unitamente al presente atto;
 5. di disporre che la proposta progettuale dell'operazione "Gestione del Fondo Piccoli Progetti" in risposta alla lettera d'invito di cui al punto precedente dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema informativo JEMS raggiungibile all'indirizzo <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu> a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2023, con termine di presentazione alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024;
 6. di attestare che la dotazione finanziaria per l'attivazione del Fondo Piccoli Progetti, per la sola parte italiana di € 2.000.000,00 di cui € 1.600.000,00 in quota FESR ed € 400.000,000 in quota nazionale, trova copertura sui seguenti capitoli:
 - 015969 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE UE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI;
 - 015972 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE STATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
 7. di stabilire che le agevolazioni finanziarie previste dal Fondo Piccoli Progetti possano essere concesse, dal Beneficiario Unico, a destinatari attuatori dei piccoli progetti, ove i destinatari finali svolgano attività economica di rilievo internazionale:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento



Regione Lombardia

dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- ai sensi degli articoli 20 e 20-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 e degli articoli 1-12 della Commissione europea del 17 giugno 2014 nel rispetto del regime comunicato in esenzione dall'Autorità di gestione, come successivamente indicato;

8. con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), relative alle misure di Aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa;
- dare attuazione agli Aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo al Beneficiario Unico, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;

9. di procedere alla registrazione delle misure d'aiuto ai sensi dell'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., demandando al Beneficiario Unico di procedere ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.M. 115/2017 alla registrazione dei singoli aiuti concessi da parte di quest'ultimo e relative variazioni;

10. di demandare a successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione:

- l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis (considerata la scadenza del Regolamento n. 1407/2013 al 31 dicembre 2023) per modifiche ampliative o restrittive;
- l'approvazione di una proroga della misura d'aiuto attivata ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, nel rispetto degli articoli da 1 a 12, del Regolamento (UE) n. 651/2014 in ottemperanza delle procedure nei confronti della Commissione Europea, considerata la scadenza di detto Regolamento al 31 dicembre 2026;

11. dare atto che, per gli aiuti concessi ai sensi dell'art 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel rispetto degli articoli da 1 a 12, sono ammissibili i costi di cui al



Regione Lombardia

paragrafo 2, lettere da a) a f) e l'intensità dell'aiuto, come previsto al paragrafo 3, non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al Regolamento (UE) n. 1059/2021 che, al momento di adozione del presente atto, per il Programma è pari all'80%;

12. dare atto che, ai sensi dell'articolo 20-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), in combinato disposto con gli articoli da 1 a 12, gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) 1059/2021 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa per progetto non superi 22.000 EUR e siano soddisfatte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (articoli 1-9);
13. di demandare al Beneficiario Unico del Fondo, in qualità di autorità concedente, i seguenti ulteriori adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato:
 - acquisizione delle necessarie dichiarazioni da parte dei beneficiari richiamate in premessa;
 - registrazione degli aiuti individuali e relative variazioni ai sensi dell'articolo 9 del DM 115/2017;
 - come previsto dall'articolo 13 del DM 115/2017, verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato in esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014) avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti;
 - come previsto dall'articolo 14 del DM 115/2017, verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione degli aiuti "de minimis", che gli stessi non superino la soglia massima di 200.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, nel triennio;
 - come previsto dall'articolo 15 del DM 115/2017, acquisizione delle visure Deggendorf per i beneficiari in esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014);
 - assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;
14. di pubblicare il presente atto e l'Allegato A sul BURL e sul sito dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Svizzera Interreg VI-A 2021-2027;
15. di attestare che contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli



Regione Lombardia

effetti dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

16. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provveder alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA
LA DIRIGENTE
MONICA MUCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge